

BUSITALIA VENETO S.p.A.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 26 GENNAIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di BUSITALIA VENETO S.p.A. (di seguito anche la "Società") per teleconferenza, avvalendosi della piattaforma audio/video "*Microsoft Teams*", a norma di Statuto.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Antonio Barbarino, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Gino Colella e il Consigliere Sabrina Lai.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Antonio Sgarbossa e i Sindaci Effettivi Margherita Bonitatibus e Luca Littamé.

Inoltre, con il consenso dei presenti, partecipano all'adunanza Rosario Cosenza di Trenitalia S.p.A., a cui il Presidente affida la verbalizzazione dei lavori consiliari, Antonio Ciarlo, Responsabile "Pianificazione, Budget, Controllo ed Investimenti", e Guido Santocono, Responsabile "Legale".


Il **Presidente** dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed idoneo a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

omissis

11. Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza: nomina Organismo Indipendente di

omissis



omissis

=====

11. Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza: nomina Organismo Indipendente di Valutazione

Su invito dell'Amministratore Delegato, l'Avv. Santocono illustra l'argomento facendo presente che la Legge n. 190/2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico un'articolata serie di misure contro la corruzione e di promozione dell'imparzialità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, avviando la realizzazione di un sistema organico di prevenzione del fenomeno della corruzione. Tale sistema è costituito, oltre che dalle disposizioni della citata Legge n. 190/2012, anche da quelle di altri provvedimenti, alcuni dei quali emanati in attuazione di specifica delega contenuta nella legge medesima e, in particolare, dal:

- D. Lgs. n. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. "Decreto trasparenza");
- D. Lgs. n. 39/2013 sul regime delle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- D. Lgs. n. 235/2012 sulla disciplina delle incandidabilità;
- D.P.R. n. 62/2013 concernente le regole di condotta dei pubblici dipendenti.

L'Avv. Santocono osserva che, per definire l'inquadramento di Busitalia Veneto ai fini dell'applicazione delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza, occorre fare riferimento alla natura giuridica della Società, definita sulla base delle norme sopra ricordate e di quelle del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate – "TUSP").

In materia di anticorruzione, l'art. 1, comma 2 *bis* della Legge n. 190/2012 stabilisce che: "*Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).*" Tra gli "*altri soggetti*" di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 si annoverano anche le società in controllo pubblico "*come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 con esclusione delle società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso*

decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”.

In materia di trasparenza, l'art. 2 bis, comma 3, del D. Lgs n. 33/2013 stabilisce che: *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 [e cioè dal TUSP n.d.r.], e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”*

L'art. 2, comma 1, lett. p) del TUSP definisce “società quotate”: *“le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati?”.*

Il capitale sociale di Busitalia Veneto è attualmente posseduto da Busitalia Sita Nord S.r.l. con una quota pari al 78,9% e da APS Holding S.p.A. con una quota pari al 21,1%.

Busitalia Sita Nord è interamente controllata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. che, a sua volta, è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Avendo emesso alla data del 31 dicembre 2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, FS rientra nella definizione di “società quotata” in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. p) del TUSP.

Analogamente Busitalia Sita Nord, in quanto controllata da società quotata (FS), rientra anch'essa nella definizione di società quotata di cui all'art. 2, comma 1, lett. p) del TUSP.

APS Holding è invece partecipata nella misura del 100% dal Comune di Padova e non è una società quotata.

L'Avv. Santocono rimarca dunque che, alla luce delle partecipazioni al capitale sociale sopra indicate, ai fini esclusivamente dell'applicabilità della normativa anticorruzione e trasparenza, Busitalia Veneto ha pertanto natura di “società partecipata non controllata”. Essa, infatti, non rientra nella categoria delle “società controllate” dall'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 1, lett. m) del TUSP in quanto la partecipazione maggioritaria indiretta del MEF è sterilizzata dalla qualità di società quotata rivestita dalle società mediante le quali tale partecipazione è posseduta (FS e Busitalia). Non rientra neanche nella categoria delle “società quotate” di cui all'art. 2, comma 1, lett. p) del TUSP per effetto della partecipazione indiretta minoritaria del Comune di Padova, tramite la società non quotata APS Holding, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2-bis comma 2, lett. b) del Decreto Trasparenza. Di conseguenza:

- (i) con riferimento alla normativa in materia di anticorruzione, poiché l'art. 1, comma 2 bis della Legge n. 190/2012 fa esclusivo riferimento ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013 e tra tali soggetti non sono menzionate le società a partecipazione pubblica, Busitalia Veneto non è soggetta agli obblighi ordinari in materia di anticorruzione, quali (i) la redazione e attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione; (ii) la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT);
- (ii) con riferimento alla normativa in materia di trasparenza, Busitalia Veneto, in quanto "società partecipata non controllata", è soggetta al regime "attenuato" previsto dal D. Lgs n. 33/2013, limitato alle attività di pubblico interesse (nella fattispecie i servizi di trasporto pubblico).

La ricostruzione sopra illustrata è stata confermata dall'ANAC che, con la Deliberazione n. 1134 dell'8.11.2017, recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", ha ritenuto che le società partecipate siano escluse dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza auspicando che le P.A. partecipanti promuovano l'adozione del modello 231 e che il modello venga integrato con misure di prevenzione di fenomeni corruttivi in danno alla società.

Riguardo agli obblighi in materia di trasparenza è in fase di implementazione una rivisitazione complessiva del sito istituzionale di Busitalia Veneto per consentire la pubblicazione in modo organico dei dati – in gran parte già pubblicati - previsti dal Decreto Trasparenza per le società partecipate così come specificati nell'Allegato n. 1 Sezione "Società Trasparente"/"Amministrazione Trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione" della citata Delibera n. 1134 dell'ANAC.

A tal riguardo l'Avv. **Santocono** segnala che l'art. 1, comma 8 bis, della Legge n. 190/2012 attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione ("OIV"), istituiti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, o ad organismi con funzioni analoghe, il compito di attestare - sulla base della griglia redatta dall'ANAC e pubblicata sul sito - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli altri enti privati tenuti all'applicazione del D. Lgs. n. 33/2013.

Nella sopra citata Deliberazione n. 1134 l'ANAC ha precisato che le società interessate debbano individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle funzioni dell'OIV e che – ad avviso dell'Autorità medesima - tale soggetto è costituito dall'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs n. 231/2001 o da altro organo cui attribuire le predette funzioni, i cui riferimenti devono essere indicati nel sito web alla sezione Società Trasparente.

Per tali ragioni l'Avv. Santocono propone di deliberare l'attribuzione delle funzioni di OIV all'Organismo di Vigilanza della Società che, nella persona del suo Presidente, ha confermato la propria disponibilità.

Il Consiglio, preso atto della disponibilità manifestata dall'Organismo di Vigilanza, all'unanimità, delibera di attribuire all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001 le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, ai fini del rilascio delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 sulla base delle griglie predisposte dall'ANAC.



omissis

=====

Il **Presidente**, alle ore 13:45, in mancanza di argomenti da trattare al punto 13 (**Varie ed eventuali**) e non avendo nessun altro chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Rosario Cosenza

IL PRESIDENTE
Antonio Barbarino